

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2	5
---	---

GIUNTA PLENARIA

Martedì 12 novembre 2024. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 19.55.

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che il 18 ottobre 2024 è venuto a scadenza il termine per la presentazione di memorie e chiarimenti delle parti e soggetti interessati, individuati dalla Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 12 del proprio regolamento.

Fa presente che è stata data loro comunicazione dell'esito della verifica e consentito l'accesso alla documentazione nei termini definiti dalla Giunta sulla base delle previsioni dell'articolo 11, comma 3, del medesimo regolamento.

Rileva che sono quindi pervenute alla Giunta, nei termini, le memorie trasmesse dall'on. Anna Laura Orrico, dall'on. Elisa Scutellà e dal ricorrente Andrea Gentile.

Successivamente si sono svolte due riunioni del Comitato di verifica nelle giornate del 23 ottobre e del 5 novembre 2024.

Dà quindi la parola alla relatrice, Maddalena Morgante, per riferire alla Giunta in merito alle risultanze del lavoro del Comi-

tato e sulle proposte per il prosieguo della verifica.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, ringrazia preliminarmente gli uffici ed i colleghi del Comitato di verifica che hanno sempre dimostrato un atteggiamento attento e diligente nel corso di tutte le attività svolte dal Comitato. Preannuncia che la relazione odierna sarà ampia e corposa avendo voluto affrontare, in maniera puntuale ed approfondita, tutte le questioni poste nelle memorie.

Fa quindi presente che nell'ambito delle riunioni del Comitato di verifica del 23 ottobre e del 5 novembre 2024 sono stati esaminati i diversi profili evidenziati nelle memorie delle parti, ai fini delle decisioni sul prosieguo della verifica relativa al collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria.

Ricorda che a seguito della revisione delle schede bianche e nulle operata dal Comitato di verifica, il divario di voti tra la deputata proclamata Orrico e il ricorrente Gentile – che era di 482 voti a favore della prima secondo i dati dell'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) e di 484 voti dopo le fasi di verifica dei verbali sezionali – è diventato di 240 voti in favore del ricorrente Gentile.

In tale quadro, fa presente che le memorie presentate affrontano diverse questioni, esaminate dal Comitato di verifica, sul cui esito riferisce alla Giunta.

In primo luogo ricorda che nella memoria presentata dalla deputata Scutellà viene ritenuto, sulla base della giurisprudenza amministrativa citata, che il Comitato ha « fatto un uso distorto del principio del *favor voti* », considerando valide schede riportanti segni di riconoscimento che nella memoria si ritengono idonei a invalidare il voto; si richiamano, in particolare, le schede con la presenza di scarabocchi sul contrassegno votato in luogo della croce o le schede riportanti il nome di soggetti che non erano candidati nel collegio uninominale.

La memoria contesta altresì il fatto che lo stesso segno – spesso il nominativo del candidato o di altro soggetto – sarebbe stato ritenuto in alcuni casi idoneo a inficiare la scheda e in altri no a seconda della sua posizione (dentro o fuori il riquadro del candidato).

Con riferimento alle questioni sollevate fa presente che il Comitato, nell'ambito dell'attività di verifica che gli è propria, ha seguito pedissequamente gli orientamenti seguiti anche dagli altri Comitati di verifica della legislatura, ribadendo i criteri – illustrati nel dettaglio nella seduta della Giunta delle elezioni del 17 settembre 2024 – fondati sulla giurisprudenza amministrativa adottata in casi analoghi.

La definizione di tali criteri, nel rispetto della legge, di quanto deliberato *ex ante* dalla Giunta delle elezioni e della giurisprudenza in materia, ha consentito di elaborare, al contempo, una casistica di carattere generale cui ci si è attenuti in maniera costante per tutti i collegi e che ha consentito di trattare casi affini in maniera uniforme per tutte le liste e per ogni candidato, prescindendo dall'appartenenza politica ed applicando il « criterio guida » del *favor voti* nelle diverse fattispecie riscontrate.

La metodologia seguita è stata altresì analoga a quella delle precedenti legislature – anche nella vigenza di leggi elettorali diverse – ed ispirata al massimo rispetto del voto dell'elettore, in ossequio all'articolo 48 della Costituzione. Alla base è infatti sempre stato tenuto presente il principio sancito dalla legge, oltre che dalla giurisprudenza, che dispone che la validità

dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatto salvo il caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Per tali ragioni ricorda che sono stati unanimemente ritenuti validi dal Comitato di verifica anche i voti espressi dall'elettore, a condizione che fosse apposto un segno sul contrassegno o nel riquadro delle liste, con l'indicazione del *leader* (anche storico) della lista votata o con la riscrittura del nome di un candidato per la parte proporzionale, ritenendo sussistente, in entrambi i casi, una evidente valenza rafforzativa della scelta effettuata.

Il Comitato ha al contempo dato applicazione, sulla base dell'orientamento maggioritario espresso dai gruppi, alla giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che l'apposizione di plurime linee circolari o scarabocchi, anche marcati, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza.

Ricorda inoltre che sono stati ritenuti nulli, in quasi tutte le occasioni con l'unanimità dei gruppi, i voti recanti solo segni posti fuori dai riquadri presenti nella scheda elettorale, sulla base del criterio di nullità n. 7 deliberato dalla Giunta e di quanto sancisce l'articolo 58 del testo unico per le elezioni della Camera che richiede che il segno sia apposto « sul rettangolo »; sono altresì stati considerati nulli i voti espressi con segni diversi dalla matita copiativa.

Rispetto alle sezioni segnalate nella memoria della deputata Scutellà il Comitato ha quindi ritenuto di ribadire i criteri cui si è attenuto dopo un attento e approfondito esame e sulla base di un orientamento dei gruppi – talvolta unanime, talvolta maggioritario – sempre uniforme e trasparente. Non sono state infatti riscontrate le discrasie segnalate né, tanto meno, sono stati riscontrati segni di penna a biro o « croci apposte con la stessa mano », né disomogeneità nell'applicazione dei criteri uniformemente seguiti; applicazione che è sempre stata data a prescindere dalla lista

o coalizione di appartenenza sulla base dei principi generali e giurisprudenziali esposti.

Illustra quindi le questioni, evidenziate nelle memorie delle deputate Orrico e Scutellà, relative al numero di schede bianche recanti voti validamente espressi e alla custodia della documentazione elettorale. Tali memorie richiamano in particolare il numero di schede bianche risultate valide dopo il riesame del Comitato evidenziandone la particolare ampiezza.

Fa presente che, in particolare, nella memoria dell'on. Scutellà si rileva che « la singolarità del risultato del processo di revisione delle schede bianche sembrerebbe essere il frutto alternativamente: di un'azione, condotta in sede di scrutinio, volta a occultare tra le schede bianche gran parte di quelle che riportavano la preferenza per Forza Italia; ovvero di un'ingerenza, successiva alla chiusura delle operazioni da parte dell'ufficio elettorale sezionale, volta ad "aggiungere" una preferenza per Forza Italia, sulla maggior parte delle schede originariamente bianche pervenute dalle singole sezioni ». In proposito, nella memoria si rende noto che la deputata Scutellà ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 17 ottobre 2024, trasmessa anche alla Giunta delle elezioni.

Nella denuncia presentata si rileva, in particolare, che « L'anomalia di tali dati induce a ritenere che il risultato dell'accertamento condotto dal Comitato di verifica della Camera dei deputati sia stato il frutto di un intervento successivo alle elezioni volto a modificarne il risultato. Difatti, al netto di paradossi statistici che le indagini potrebbero scongiurare, la singolarità del risultato del processo di revisione delle schede bianche sembrerebbe essere il frutto alternativamente o di un intervento, operato in sede di scrutinio, volto a occultare tra le schede bianche gran parte delle schede che riportavano la preferenza per Forza Italia, ovvero di uno, successivo alla chiusura delle operazioni da parte dell'ufficio elettorale sezionale, volto ad "aggiungere" una preferenza per "Forza Italia", sulla

maggior parte delle schede originariamente bianche pervenute dalle singole sezioni ».

Nella memoria della deputata Scutellà inoltre si « rileva il sospetto che l'anomalo risultato del processo di revisione delle schede bianche sia stato il frutto – come già portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria – di condotte dolose penalmente rilevanti. Da questo punto di vista si ritiene preliminarmente necessario accertare la permanente e continua sicurezza del materiale elettorale dal momento in cui si sono concluse le operazioni degli uffici elettorali sezionali a quello della chiusura dell'istruttoria da parte del Comitato di verifica ».

Riferisce quindi che nella memoria della deputata Orrico si ipotizza « una possibile esposizione delle schede al rischio di manipolazioni » che potrebbe spiegare « perché un numero insolitamente alto di schede bianche è risultato poi attribuito in modo univoco ad un solo candidato, ossia il ricorrente ».

Le argomentazioni svolte nella memoria dell'on. Orrico in ordine alle dichiarazioni di elettori e rappresentanti di lista allegate al ricorso ipotizzano la sussistenza di « un più grave problema sulla catena di custodia delle relative schede elettorali, perché sarebbero state violate (...) quelle garanzie minime che, limitando l'accesso ai locali in cui si svolgono gli scrutini, sono evidentemente poste a presidio dell'integrità della documentazione elettorale ».

Riguardo alle questioni sollevate nelle memorie ricorda che il Comitato di verifica ha preliminarmente preso atto di quanto rilevato nelle memorie delle deputate Orrico e Scutellà e nella denuncia allegata e presentata all'autorità giudiziaria dall'on. Scutellà, con riferimento al numero di schede erroneamente ritenute bianche, rilevando come tali profili attengano – come emerge anche dai precedenti in materia – ad aspetti che non assumono carattere sostanziale ed invalidante rispetto alle attività di verifica dei poteri che l'articolo 66 della Costituzione assegna alle Camere, tanto più in assenza di elementi di prova dell'elemento soggettivo in merito ai reati ipotizzati dalle parti.

Ritiene peraltro importante ricordare e ribadire che la Giunta delle elezioni ha già espresso l'impegno di carattere generale – condiviso da tutti i gruppi – a procedere, non appena conclusa la verifica dei poteri in conformità alla prassi costante, alla segnalazione alle autorità competenti delle maggiori criticità riscontrate nella redazione dei documenti elettorali, inclusa la segnalazione delle singole sezioni elettorali per le quali sono state riscontrate circostanze di particolare imperizia o negligenza nella redazione degli atti elettorali.

Riferisce che il Comitato ha ritenuto che tali circostanze, per i motivi illustrati, non appaiono in alcun modo idonee ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento della Giunta, richiamato nella memoria della deputata Scutellà, e che peraltro non ha mai trovato applicazione dalla sua entrata in vigore stante i distinti ambiti spettanti alle Camere e alla magistratura.

Come ribadito infatti nella seduta del 18 dicembre 2002 della Giunta delle elezioni, l'articolo 66 della Costituzione e l'articolo 87 del testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361, attribuiscono in modo pieno ed esclusivo alle Camere il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei deputati. Una ipotetica ed eventuale attività della magistratura « avrebbe la finalità di accertare se le condotte addebitate agli indagati presentino le caratteristiche di un fatto penalmente rilevante e “non certo disquisire in ordine alla verifica dei risultati elettorali” ». Come allora evidenziato, ove dovesse accadere che « l'oggetto materiale dell'indagine giudiziaria sia lo stesso dell'attività di verifica dei poteri, le risultanze dell'attività giudiziaria – non potendo in alcun modo configurarsi come attestazione di voti espressi – non costituiscono un vincolo per le Camere ».

Come in più occasioni evidenziato dunque « la magistratura e le Camere svolgono al riguardo funzioni teleologicamente distinte, essendo il procedimento penale teso ad accertare eventuali fattispecie criminose incorse nello svolgimento delle operazioni elettorali e il procedimento di verifica dei poteri finalizzato a porre in essere gli ac-

certamenti necessari ai fini della convalida dei risultati elettorali ». Spetta dunque alle Camere, in questa fase, assicurare il buon andamento della verifica elettorale nel rispetto dei termini, necessariamente brevi, correlati alla durata del mandato elettorale, anche tenendo conto che il termine regolamentare di 18 mesi – seppure di carattere ordinatorio – è già venuto in scadenza e che restano ancora da esaminare diversi ricorsi presentati alla Giunta delle elezioni riferiti alle proclamazioni del 25 settembre 2022. Ciò chiaramente fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta in merito ai casi di riapertura della verifica successivamente alla convalida definitiva in presenza delle specifiche circostanze previste dal regolamento.

Rileva come non vi sia quindi alcun automatismo che porti alla sospensione del procedimento in presenza di una denuncia; nelle passate legislature e anche nella presente la verifica dei poteri ha regolarmente proseguito il suo corso nel caso, ad esempio, di denunce alla magistratura o di decisioni della Procura che ha riscontrato anomalie nelle schede elettorali. Nella legislatura corrente, inoltre, con riferimento alla circoscrizione Estero, è stato presentato un ricorso per la ripartizione America meridionale cui è allegata una denuncia-querela trasmessa anche alla Giunta delle elezioni ed è in corso l'istruttoria deliberata dalla Giunta per l'esame da parte del Comitato di verifica delle schede bianche, nulle e contestate.

Ricorda che il Comitato si è soffermato poi attentamente sulla questione posta dalle memorie delle deputate Orrico e Scutellà in merito alla custodia della documentazione elettorale e, in particolare, su quanto evidenziato nella memoria della deputata Scutellà nella parte in cui « rileva il sospetto che l'anomalo risultato del processo di revisione delle schede bianche sia stato il frutto – come già portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria – di condotte dolose penalmente rilevanti. Da questo punto di vista si ritiene preliminarmente necessario accertare la permanente e continua sicurezza del materiale elettorale dal mo-

mento in cui si sono concluse le operazioni degli uffici elettorali sezionali a quello della chiusura dell'istruttoria da parte del Comitato di verifica ».

In proposito ritiene importante ricordare preliminarmente quanto segue.

Come previsto dalla normativa in materia, sono stati regolarmente trasmessi alla Camera dei deputati tutti i plichi delle 537 sezioni di cui si compone il collegio, con la relativa documentazione elettorale, ai fini delle attività di cui all'articolo 8 del regolamento della Giunta, su cui ha riferito alla Giunta medesima nella seduta dell'8 novembre 2023.

In particolare, al termine delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, i plichi contenenti le schede bianche e nulle (9/C/EP) sono sigillati con il bollo dell'ufficio e firmati sul lembo di chiusura da parte dei componenti degli uffici medesimi e dei rappresentanti di lista che lo vogliono.

Tali plichi, inseriti in apposita busta (9/EP), insieme alla restante documentazione elettorale (tabella di scrutinio, verbale sezionale e ulteriore eventuale documentazione), sono quindi trasferiti all'Ufficio centrale circoscrizionale, nel caso della circoscrizione Calabria istituito presso la Corte di appello di Catanzaro. L'UCC, nell'ambito delle sue attribuzioni, procede alla verifica dei verbali sezionali (talvolta con l'ausilio delle tabelle di scrutinio) e delle schede contestate, ma non delle schede bianche e nulle, il cui plico deve quindi rimanere integro e sigillato per la successiva trasmissione alla Camera.

Con riferimento alle elezioni del 25 settembre 2022 e alla circoscrizione Calabria, tutti i plichi sezionali sono stati trasmessi dalla Corte di appello di Catanzaro in un unico trasporto, scortato dalle forze dell'ordine, alla sede della Camera di Castelnuovo di Porto. In tale sede i plichi sono stati custoditi in un deposito dotato di sistemi di sicurezza e allarme e sorvegliato 24 ore al giorno dalla polizia di Stato.

Anche il trasferimento delle buste contenenti la documentazione elettorale sezionale, tra cui i plichi delle schede bianche e nulle, dalla predetta sede a quella di Montecitorio, per il riesame delle schede da

parte del Comitato, è avvenuto con la costante presenza della scorta delle forze dell'ordine. Il materiale elettorale trasferito è custodito in locali dotati di allarme permanente, collegato alle competenti strutture incaricate della sicurezza presso la Camera, che detengono le chiavi e un registro dei soggetti cui sono date temporaneamente in consegna. Presso tali locali è consentito l'accesso al solo personale della segreteria della Giunta in ragione delle riunioni del Comitato di verifica.

I plichi contenenti le schede bianche e nulle – oggetto di deliberazione di revisione da parte della Giunta delle elezioni – sono stati quindi aperti alla presenza dei componenti il Comitato di verifica nel corso delle relative riunioni con l'apposizione, al momento dell'apertura, del timbro della Giunta delle elezioni e della firma del relatore circoscrizionale.

Ricorda che tutti i componenti del Comitato di verifica hanno dunque potuto prendere atto che nessun plico è risultato già aperto e che è stata assicurata l'osservanza di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l'integrità di ciascun plico contenente le schede bianche e nulle. Nessun rilievo o contestazione in merito è stato effettuato nel corso delle riunioni del Comitato di verifica o posto agli atti del medesimo.

Il Comitato di verifica ha quindi stigmatizzato fortemente l'affermazione contenuta nella memoria dell'on. Scutellà, che è apparsa riferita indistintamente ad ogni fase del procedimento, con supposto dolo, ivi inclusa la fase svolta presso la Camera dei deputati per le attività di verifica. Il Comitato ha dunque sottolineato la gravità delle accuse mosse, senza alcun fondamento, verso chi sta svolgendo, con grande attenzione e dedizione una delicata funzione che la Costituzione affida alle Camere, e intende sottolineare particolarmente tale aspetto.

Fa presente che nel corso dei lavori del Comitato di verifica è stato in ogni caso preso atto delle precisazioni della rappresentante del gruppo M5S in merito al fatto che non vi è in alcun modo l'intento di fare riferimento alla fase dei lavori del Comi-

tato di verifica presso la Camera dei deputati, essendo ben consapevoli delle misure di sicurezza predisposte e della regolarità dei lavori svolti, intendendosi piuttosto fare riferimento alla fase antecedente alla trasmissione alla Camera dei plichi sezionali.

Illustra quindi le questioni, poste nella memoria della deputata Orrico, in cui si eccepisce l'attendibilità e la legittimità del principio di prova offerto dal ricorrente con le dichiarazioni di cittadini elettori; nella memoria si richiama inoltre l'accertamento della violazione delle regole che disciplinano l'accesso ai locali per lo spoglio elettorale e le ricadute riguardanti la custodia della documentazione elettorale e la relativa affidabilità.

Ricorda che nella memoria si evidenziano quindi le ritenute carenze dell'istruttoria condotta in prima istanza dal Comitato; nella consapevolezza che « la Giunta delle elezioni ha ampi poteri d'ufficio nell'ambito della verifica dei poteri », si rileva nella memoria come le carenze lamentate non siano funzionali a « invalidare *ex se* la scelta di avviare il riconteggio » delle schede nulle e bianche quanto utili « a sottolineare l'indebito vantaggio procedurale che è stato concesso all'avv. Gentile ».

Ricorda che anche nella memoria della deputata Scutellà si richiamano anomalie che sarebbero state riscontrate nelle dichiarazioni testimoniali allegate al ricorso del candidato Andrea Gentile, rilevando come la quasi totalità appaia, ad avviso dell'on. Scutellà, « fallace oltreché impossibile e, quindi, mendace ». Sul punto viene formulata la richiesta di dare notizia dell'accaduto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento della Giunta.

Al riguardo, ricorda che la decisione della Giunta delle elezioni in merito al riesame delle schede bianche, nulle e contestate del collegio in questione, assunta nella seduta dell'8 novembre 2023, si fonda su un criterio, ispirato ai principi generali di trasparenza ed imparzialità, seguito dalla Giunta nelle ultime legislature per assicurare uniformità alle decisioni in merito all'apertura dell'istruttoria a seguito di ricorsi presentati, nei termini di cui all'arti-

colo 9 del proprio regolamento, avverso le proclamazioni nei collegi uninominali.

In base a tale criterio di carattere generale, richiamato da ultimo nelle sedute della Giunta delle elezioni del 3 luglio 2019 (XVIII legislatura) e dell'8 novembre 2023 (XIX legislatura), in presenza di un ricorso e quando il numero delle schede bianche, nulle e contestate del collegio è complessivamente superiore al divario dei dati della relativa elezione, come risultanti in sede di proclamazione e al termine della attività di verifica compiuta dai relatori su tutti i verbali sezionali, si procede alla apertura dell'istruttoria ed al riesame delle suddette schede. Di norma si è convenuto di avviare il riesame da un campione di sezioni, assumendo le successive deliberazioni sulla base degli esiti emersi. In tal modo è stato ritenuto possibile assicurare una attività istruttoria approfondita e improntata al principio di terzietà che la Giunta è chiamata ad assicurare in ogni fase della verifica dei poteri.

Al contempo, rileva come vada tenuto presente che « la cognizione della Giunta è piena e non limitata ai soli motivi di ricorso, come invece avviene nei giudizi civili o amministrativi. La Giunta può decidere in piena autonomia l'oggetto, i tempi e i modi delle verifiche istruttorie che delibera di svolgere, secondo le procedure previste dagli articoli 11 e seguenti del proprio regolamento », come ricordato da ultimo nella seduta della Giunta delle elezioni del 16 luglio 2019. L'attività di revisione è dunque pienamente legittima, atteso che la Giunta – e quindi il Comitato – hanno una cognizione piena su tutta la vicenda, non limitata a particolari attività o da particolari motivi di ricorso.

Fa presente dunque che le decisioni della Giunta sono state dunque assunte su tali basi, oggetto di approfondita analisi e valutazione; pertanto, le dichiarazioni contenute nel ricorso o altri elementi in esso rappresentati non sono quelli che hanno costituito l'elemento propulsivo per l'apertura dell'istruttoria ed è dunque privo di fondamento il riferimento ad una supposta carenza della medesima.

Al contempo, riguardo alle questioni poste in merito alle dichiarazioni allegate al ricorso, ricorda che nell'ambito del Comitato di verifica è stato evidenziato come, ove vi siano stati soggetti presenti allo spoglio in una sezione di cui non erano elettori o rappresentanti di lista che hanno dichiarato di partecipare alle operazioni di spoglio contestualmente in più sezioni, ci si troverebbe di fronte ad eventuali irregolarità il cui accertamento (o richiamo nel verbale sezionale) sarebbe comunque spettato al presidente del seggio elettorale, mentre non è ovviamente possibile in questa sede accertare eventuali presenze irregolari nel seggio elettorale.

Si sofferma quindi sulle questioni poste nella memoria presentata dalla deputata Orrico nella parte in cui rileva che nella legge elettorale non è esplicitamente prevista l'ipotesi, « cruciale nel caso *de quo* », in cui l'elettore abbia tracciato più segni su due o più liste coalizzate oppure un unico segno che attraversi i riquadri di più liste coalizzate. La memoria ricorda quindi che tali ipotesi « sono state pacificamente ricondotte fra i casi di nullità del voto per mancanza di univocità della volontà dell'elettore » già nelle istruzioni ministeriali per le elezioni politiche del 2018, le prime svolte con l'attuale legge elettorale, e confermate come nulle dai criteri per la validità o nullità delle schede elettorali approvati dalla Giunta nella XVIII legislatura. Si rappresentano poi nella memoria alcuni elementi di dubbia costituzionalità sulla legge elettorale.

Ricorda che altro rilievo a fondamento della memoria presentata dall'on. Orrico è relativo agli effetti del doppio meccanismo di trasferimento della volontà espressa dall'elettore con l'applicazione del riparto *pro-quota* ai casi riscontrati dal Comitato. Vengono contestate inoltre, in via generale, l'applicazione del principio del *favor voti* effettuata dal Comitato e le modalità di riparto dei voti *pro-quota* tra le liste, in particolare nei casi in cui l'elettore abbia espresso segni in favore di due o tre liste in coalizione.

Rileva che nella memoria della deputata Orrico si ritiene altresì che il criterio ap-

plicato dal Comitato di reputare validi i voti per più liste coalizzate, contraddica e non applichi il principio del *favor voti*, che è volto a preservare la volontà dell'elettore quando « non vi siano dubbi sull'unicità del voto ».

Ricorda quindi che nella memoria della deputata Scutellà viene ritenuta irragionevole « l'attribuzione del voto al solo candidato uninominale e non anche alle liste collegate nel collegio plurinominale ». In particolare, con specifico riferimento alle schede nulle considerate contenenti voti validi in favore del candidato Gentile è stato rilevato nella memoria come « in più dei due terzi dei casi l'attribuzione del voto da parte del Comitato di verifica è avvenuta solo in favore del candidato nel collegio uninominale e non anche delle liste del collegio plurinominale », evidenziando come tale *modus operandi* appaia « in radicale contrasto con la legge elettorale n. 165 del 2017, la quale ha introdotto un principio di necessaria corrispondenza fra i voti riportati dai candidati nei collegi uninominali e quelli attribuiti alle liste agli stessi collegate nei collegi plurinominali ».

Fa presente che nella memoria del ricorrente Gentile viene richiamato, in relazione ai casi in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto in favore di più liste appartenenti alla medesima coalizione elettorale, con unico segno o con più segni, quanto avvenuto nell'ambito del Comitato in cui, come riferito dalla relatrice al termine dei lavori, si è preso atto dell'orientamento maggioritario di ritenere valido il voto così espresso in virtù del richiamato principio del *favor voti*; in base a tale principio guida in materia elettorale, infatti, nel dubbio circa la validità del voto si accorda preferenza alla legittimità dello stesso, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore e sempre che non siano riscontrati elementi di riconoscibilità. È stato, al riguardo, ricordato come tale impostazione sia stata conforme a quella seguita dai due precedenti Comitati di verifica istituiti nella legislatura in corso.

Con riguardo poi alle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, nella memoria viene ricordato come anche nelle prece-

denti legislature sono stati seguiti criteri anche parzialmente non corrispondenti alle suddette istruzioni ministeriali ove la Giunta o i Comitati di verifica ne abbiano riconosciuto la fondatezza rispetto alla legge o alla giurisprudenza amministrativa. Nella memoria si richiamano quindi gli esiti del Comitato di verifica e le linee guida seguite in aderenza con la giurisprudenza in materia dove è sempre più fortemente sottolineata « l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto ».

In ordine alle questioni poste ritiene preliminarmente importante richiamare il costante orientamento espresso dalla Giunta della Camera dei deputati sin dalla seduta del 30 gennaio 1964 – e ribadito da ultimo in questa legislatura nella seduta del 25 luglio 2023 – nonché il conforme orientamento della Giunta del Senato della Repubblica, come da ultimo rappresentato nella seduta del 16 maggio 2023, in cui è sempre stata esclusa la facoltà di remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte sia per le Giunte sia per le stesse Assemblee; non risulta dunque ipotizzabile in questa sede la rimessione di supposte questioni di costituzionalità e, quindi, un dibattito sul merito delle previsioni della vigente legislazione elettorale che spetta agli organi competenti.

Per quanto attiene poi alla decisione – assunta dal Comitato di verifica – di considerare i voti espressi dall'elettore con più segni o con un unico segno in favore di più liste della coalizione alla stregua dei voti espressi in favore del candidato uninominale (e ripartiti quindi *pro-quota* tra le liste *ex* articolo 58, terzo comma del DPR 361/1957), ricorda come tale impostazione si ponga in continuità con gli orientamenti seguiti dalla Giunta delle elezioni per gli altri due Comitati di verifica (relativi alle circoscrizioni Emilia-Romagna e Lombardia 1) svolti nella legislatura corrente e con le valutazioni dell'UCC preso la Corte d'appello della Calabria per le schede contestate della circoscrizione, espressamente ri-

portate nei relativi verbali a disposizione della Giunta.

Sottolinea come per tutti i collegi quindi è stata confermata la medesima impostazione, in tal modo assicurando valutazioni uniformi a prescindere dal collegio interessato dalle attività di verifica o dall'appartenenza politica delle parti, nel rispetto dell'ampia giurisprudenza amministrativa sul *favor voti* volta a considerare le cause di nullità del voto di stretta interpretazione in ossequio all'articolo 48 della Costituzione.

Ricorda infatti che il Comitato di verifica ha valutato come l'attribuzione dei voti *pro-quota* (sulla base delle previsioni della legge all'articolo 58, terzo comma, del DPR 361/1957) tenga conto della chiara volontà dell'elettore di esprimersi in favore di quella determinata coalizione di liste e della stretta interconnessione tra l'attribuzione del voto al candidato uninominale e alla coalizione di liste che lo sostiene, che è alla base della vigente legge elettorale, come si evince, ad esempio, dalle modalità di presentazione delle candidature e dal riparto previsto nel caso di voto espresso dall'elettore in favore del solo candidato uninominale. Come ha già ricordato, lo stesso UCC della Calabria ha seguito la medesima impostazione, evidenziando come fosse da ritenersi « univoca la volontà dell'elettore di votare il candidato uninominale » e disponendo, di conseguenza, l'attribuzione di tali voti in favore del candidato uninominale ripartendoli *ex* articolo 58, terzo comma, del DPR 361/1957 tra tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

Fa presente come tale sia stata l'impostazione seguita dal Comitato di verifica che – previo riscontro dell'assenza di eventuali elementi di riconoscibilità nei voti espressi con più segni in favore di più liste – ha ritenuto che i voti così espressi siano da considerarsi validi per i candidati (uninomiali) delle coalizioni e per il loro successivo riparto tra le liste sulla base della previsione di legge. Rileva come non sia quindi corretta l'affermazione presente nella memoria della deputata Scutellà nella parte in cui rileva che più dei due terzi dei voti attribuiti dal Comitato al candidato Gentile – schede nulle che il Comitato avrebbe

erroneamente ritenuto « contenenti voti validi per il solo candidato uninominale » – sarebbero stati « irragionevolmente assegnati al solo candidato nel collegio uninominale e non anche alle liste collegate nel collegio plurinominale », determinando un'ulteriore alterazione del risultato.

Ribadisce pertanto che, come già ampiamente illustrato nella seduta del 17 settembre 2024 in esito ai lavori del Comitato medesimo, « per 409 voti ritenuti validi dal Comitato, questi sono stati attribuiti, oltre che al candidato uninominale, *pro-quota* tra le liste delle coalizioni ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del DPR 361 del 1957 » e non si rinviene dunque il fondamento delle affermazioni contenute nella memoria avendo il Comitato pienamente rispettato il principio alla base della vigente legge elettorale n. 165 del 2017, di necessaria corrispondenza fra i voti riportati dai candidati nei collegi uninominali e quelli attribuiti alle liste agli stessi collegate nei collegi plurinominali.

Riguardo poi ad un supposto « doppio trasferimento » nel calcolo di attribuzione dei voti, rilevato nella memoria della deputata Orrico, va tenuto presente che il Comitato non ha disposto alcun doppio trasferimento di voti limitandosi a ritenere applicabili le previsioni della legge di cui all'articolo 58, terzo comma, del DPR 361 del 1957, per il calcolo *pro-quota*, ai casi in cui ha ritenuto incontrovertibile che l'elettore avesse inteso votare in favore di una determinata coalizione di liste che, come si evince anche dalle prescrizioni della legge elettorale in materia di presentazione delle candidature, è chiamata a sostenere un unico candidato uninominale, con ciò rendendo chiara ed evidente l'interrelazione tra le liste di una coalizione e il relativo candidato uninominale.

Rileva che, tenendo dunque conto delle previsioni che sono alla base del sistema elettorale vigente, il Comitato di verifica ha ritenuto – con la sola contrarietà espressa dalla rappresentante del gruppo M5S – che le fattispecie in cui era chiara la volontà dell'elettore di esprimersi in favore di una determinata coalizione di liste non potessero non essere trattate in modo eguale a

quelle in cui l'elettore si sia espresso in favore del solo candidato uninominale presentato dalle liste della medesima coalizione. Nell'ambito delle schede ritenute valide dal Comitato in favore del ricorrente Gentile e ripartite altresì *pro-quota* tra le liste della coalizione, recanti un unico segno apposto dall'elettore (82 voti) sono infatti ricomprese sia le schede con un unico segno nel riquadro delle liste della coalizione sia quelle con un unico segno apposto nel riquadro del candidato uninominale.

In tale contesto, ritiene importante ricordare che la previsione dell'articolo 66 della Costituzione in base alla quale le Camere « giudicano » in via esclusiva dei titoli di ammissione dei propri componenti, nasce storicamente (prima con lo Statuto Albertino e poi con la Carta fondamentale del 1948) sulla base del principio di indipendenza e autonomia rispetto ad altri poteri costituzionali (e in particolare dal potere esecutivo); la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2021, ricorda « l'ispirazione fondamentale che guidò i Costituenti nell'approvazione di questa norma costituzionale: garantire l'autonomia delle Assemblee parlamentari nella decisione circa le controversie relative ai titoli di ammissione dei propri componenti ». La funzione di controllo sui titoli di ammissione dei suoi componenti, infatti, attribuita in via esclusiva, a ciascuna Camera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, è pacificamente riconosciuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, « quale unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni » (Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 1993 e n. 259 del 2009).

In tale quadro, fa presente che appare evidente che eventuali criteri interpretativi sulle modalità di « verifica dei poteri » adottati da un'articolazione amministrativa del Ministero dell'interno – pur se utili per l'organizzazione del lavoro dei seggi elettorali – non possono *ex se* ritenersi vincolanti nei confronti delle Camere, in mancanza di un'espressa indicazione di legge che, sul punto, non è presente. La legge, al contempo, è incentrata sul principio del *favor voti*, in base al quale le ipotesi di

nullità del voto costituiscono l'*extrema ratio* cui ricorrere solo ove l'elettore abbia manifestato inequivocabilmente l'intento di farsi riconoscere. È stato dunque posto in evidenza, nell'ambito del Comitato, come una diversa interpretazione sarebbe lesiva del principio del *favor voti*, come declinato negli anni dalla giurisprudenza amministrativa in materia, in assenza di elementi di riconoscibilità o di mancata univocità del voto dell'elettore. In tale quadro, è stato ritenuto che la pluralità di segni sulle liste collegate, così come un unico segno su più liste, non implicano una volontà contraddittoria, quanto una conferma dell'intenzione di sostenere il candidato uninominale e la coalizione.

In ogni caso, è stato sottolineato come le schede con due o più segni in favore delle liste della coalizione di centro-destra per le quali il Comitato ha ritenuto di applicare il principio del *favor voti* e il riparto *pro-quota* – oggetto delle contestazioni espresse dalla rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle durante i lavori del Comitato di verifica e in diverse occasioni evidenziate nei verbali di tale organismo – sono risultate complessivamente di numero inferiore a quello del vantaggio riscontrato a favore del ricorrente all'esito dei lavori del Comitato. Tali schede erano infatti pari a 216 voti a fronte di un vantaggio per il ricorrente di 240 voti al termine dei lavori del Comitato, e pertanto il risultato finale, applicando una eventuale prova di resistenza, sarebbe in ogni caso di 24 voti a favore del ricorrente al termine dell'esame svolto dal Comitato di verifica.

Fa poi presente che nella memoria della deputata Orrico si richiama l'*iter* svolto presso la Giunta delle elezioni della Camera e del Senato per la definizione dei criteri di nullità e validità dei voti in sede di verifica. Si evidenzia, nella memoria, come contrasterebbe con l'articolo 48 della Costituzione considerare validi i voti espressi dall'elettore in favore di più liste di una coalizione poiché la nullità di essi discenderebbe da elementi già conosciuti, quali le istruzioni ministeriali e i criteri di validità e nullità approvati dalla Giunta della XVIII legislatura; la valutazione contraria impli-

cherebbe un « mutamento retroattivo del criterio di nullità ».

Inoltre nella memoria della deputata Orrico si ritiene che la valutazione di validità dei voti espressi per più liste coalizzate violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto i « nuovi criteri verrebbero selettivamente applicati unicamente a quei collegi in cui è stato avviato il procedimento di verifica dei poteri, mentre tutti gli altri collegi del territorio nazionale hanno fatto affidamento sulle Istruzioni ministeriali, regolarmente pubblicate e distribuite in tutte le sezioni ». Pertanto si chiede di considerare nulle le schede con voti per più liste coalizzate o, in via subordinata, di dichiararne la validità solo con riferimento alle prossime elezioni politiche.

Ricorda che nella memoria del ricorrente Gentile, al contrario, si rileva come la Giunta delle elezioni abbia già in precedenti occasioni seguito criteri per la validità o nullità delle schede parzialmente non corrispondenti alle Istruzioni ministeriali per gli uffici elettorali di sezione. Nella memoria si rileva come tali voti siano stati riconosciuti dal Comitato come validi in applicazione del criterio guida in materia elettorale del *favor voti*, richiamato dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa in materia (tra le altre, Consiglio di Stato n. 66/1987 e n. 5419/2022 nonché TAR Piemonte n. 77/05) e dai criteri adottati dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, volto a salvaguardare la validità del voto espresso nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre nel rispetto dei principi dell'univocità e della non riconoscibilità del voto.

Relativamente alle questioni poste nella memoria della deputata Orrico riguardo all'*iter* di definizione dei criteri, ricorda che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 28 giugno 2023, al termine di un ampio e approfondito dibattito, ha approvato la parte comune degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malvasi e altri n. 4, presentati quindi da esponenti di gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, volti a sopprimere un criterio

che – nella XVIII legislatura – era stato introdotto con l’approvazione dell’emendamento n. 2 della deputata Parisse, rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle (seduta del 26 giugno 2019), dopo aver respinto l’emendamento Nardi e altri n. 1.

Ricorda dunque come la questione relativa ai voti espressi con uno o più segni in favore di più liste della medesima coalizione sia stata posta, ed affrontata in modo differente nelle due legislature in cui la legge n. 165 del 2017 ha trovato applicazione; ciò a riprova del fatto che, in assenza di un criterio stabilito sul punto dalla legge, diversi sono i profili e le argomentazioni che possono venire in rilievo anche in considerazione dell’evolversi della giurisprudenza amministrativa, sempre più ampia, volta a salvaguardare il voto dell’elettore in assenza di segni che manifestino la volontà di farsi riconoscere. Proprio in considerazione della complessità della questione, peraltro, nella legislatura corrente né al Senato né alla Camera è stato formulato un criterio analogo a quello presente la scorsa legislatura nell’ambito dei criteri approvati dalla Giunta della Camera.

Al contempo, rileva che, come esplicitato nei criteri approvati dal Senato, viene « in ogni caso privilegiato, in relazione al principio generale di cui al citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il criterio della validità del voto espresso dall’elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva, affidando agli eventuali Comitati (...) il concreto riscontro della validità o meno dei voti espressi, da accertare in sede di revisione delle schede, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell’elettore di farsi riconoscere ».

Su tali basi, fa presente che nel corso della legislatura i Comitati di verifica istituiti dalla Giunta delle elezioni della Camera hanno concordato, con la sola contrarietà espressa dai rappresentanti del gruppo M5S, sull’applicazione del criterio del *favor voti* alle fattispecie in questione ritenendo fosse chiara la volontà dell’elettore di esprimersi in favore di una determinata coalizione (di centro-destra o di

centro-sinistra); è stata al tempo stesso elaborata una casistica, che potrà avere una portata di carattere generale – cui ci si è attenuti in maniera costante per tutti i collegi – che ha consentito di trattare casi affini in maniera uniforme; è stato applicato, in tutti i casi in cui non sono stati riscontrati elementi di possibile lesione dei principi di univocità e di segretezza del voto, il criterio generale di salvaguardia del voto così da garantire anche all’elettore con « scarsa dimestichezza con le norme elettorali » di vedere validamente espresso il proprio voto.

Ricorda che lungo tale direzione si sono espressi anche diversi Uffici centrali circoscrizionali (UCC) in sede di riesame delle schede contestate.

Rileva come non possa dunque farsi riferimento ad un « mutamento retroattivo del criterio di nullità » riferito alle schede riportanti segni di voto sui contrassegni di più liste coalizzate né può essere accolta l’osservazione secondo la quale « i nuovi criteri verrebbero selettivamente applicati unicamente a quei collegi in cui è stato avviato il procedimento di verifica dei poteri, mentre tutti gli altri collegi del territorio nazionale hanno fatto affidamento sulle Istruzioni ministeriali, regolarmente pubblicate e distribuite in tutte le sezioni ».

Alla base infatti vi è il fondamento stesso della verifica dei poteri e dell’esercizio – da parte delle Camere, a norma dell’articolo 66 Cost. – del « potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti, compreso il riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico della votazione » (Corte di cassazione, Sez. U., 29 gennaio 2019 n. 2348, Corte Cass., Sez. U., 8 aprile 2008, nn. 9151, 9152 e 9153). Nell’ambito dell’esercizio di tale potere, sulla base delle previsioni dei regolamenti parlamentari, che dispongono in merito alle distinte fasi in cui si esplica l’attività di verifica dei poteri, e della legge (articolo 72 del DPR 361/1957), è compresa la facoltà di revisione delle schede elettorali, e l’individuazione dei relativi criteri di validità e nullità, nel rispetto della legge. Tali criteri necessariamente precedono l’attività di revisione e non possono

che riguardare la legislatura di riferimento e i collegi per i quali è stato presentato ricorso, nei termini, da parte dei soggetti titolari di un « interesse personale, diretto e qualificato ».

In ogni caso, rileva che resta fermo che – nel corso della seduta della Giunta del 28 giugno 2023 – è stata ribadita l'importanza di affrontare con chiarezza la questione nell'ambito della legislazione primaria e, quindi, nelle Istruzioni ministeriali così da evitare per il futuro una incertezza e disomogeneità in sede applicativa.

Infine, richiama le richieste conclusive delle memorie.

In particolare, nella memoria della deputata Orrico si chiede alla Giunta delle elezioni: in via istruttoria di assumere ogni più opportuna iniziativa onde acclarare la correttezza delle operazioni elettorali, se del caso sollecitando l'attivazione dei poteri di inchiesta spettanti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; sempre in via istruttoria, di indire un ciclo di audizioni di esperti in materia elettorale; nel merito, di convalidare l'elezione dell'on. Orrico; in via subordinata, di procedere al riconteggio integrale dei voti del Collegio, estendendo le verifiche anche alle schede valide.

Nella memoria della deputata Scutellà si chiede alla Giunta delle elezioni di: disporre la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente al fine di valutare i profili di illiceità penale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni; sospendere il procedimento di verifica dei poteri del collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato regolamento; in subordine, disporre ulteriori attività istruttorie ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento. Sulla base del precedente della XVIII legislatura relativo alla circoscrizione Lazio 1, si chiede « l'ampliamento dell'oggetto della verifica alle schede valide, limitatamente a un campione del 10 per cento delle sezioni elettorali »; in ogni caso proporre la convalida dell'elezione dell'on. Orrico.

Nella memoria del ricorrente Gentile si chiede alla Giunta delle elezioni: che il

lavoro del Comitato debba « senz'altro concludersi con la richiesta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico, proposta che discende esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici derivanti dall'applicazione del principio basilare rappresentato dal *favor voti* »; di « voler proporre l'elezione a deputato del candidato Andrea Gentile nel collegio uninominale n. 2 Cosenza della Circostrizione Calabria »; di ritenere che l'eventuale revisione anche di un campione di schede valide risulterebbe meramente esplorativa lasciando presagire, ad avviso del ricorrente, « dato l'ampio scarto raggiunto, a livello statistico un ampliamento ulteriore dello scarto a favore del ricorrente » e dilatoria perché in contrasto con il principio di economicità dei lavori e lesiva dei « più elementari principi in materia elettorale che prevedono tempi certi e immediati per la definizione del contenzioso ».

Rispetto alle preliminari richieste contenute nella memoria della deputata Orrico ritiene innanzitutto importante ricordare che i poteri di inchiesta *ex* articolo 82 della Costituzione rientrano nell'autonoma decisione delle Camere e sono avviati con la presentazione di appositi progetti di legge o proposte di inchiesta monocamerale e che la deliberazione in merito alla richiesta di indire un ciclo di audizioni di esperti in materia elettorale è già stata assunta dalla Giunta nella seduta del 23 maggio 2023 a seguito di un ampio dibattito con la partecipazione di tutti i gruppi, con la reiezione della proposta.

Rispetto alle preliminari richieste contenute nella memoria della deputata Scutellà richiama quanto già evidenziato in merito al rapporto tra le funzioni della verifica dei poteri e quelle dell'autorità giudiziaria, teleologicamente distinte sulla base delle previsioni costituzionali.

Fa presente dunque che sul tema dell'ampliamento dell'istruttoria e dell'estensione delle verifiche anche alle schede valide intervengono tutte le memorie presentate, in senso tra loro opposto.

In particolare, la memoria della deputata Orrico rileva che la scelta della Giunta di procedere al riconteggio non può essere

stata motivata dal principio di prova contenuto nel ricorso ed è stata quindi il risultato di una decisione « squisitamente politica ». Secondo la memoria, infatti, il riconteggio è stato disposto d'ufficio nella consapevolezza che solo la « maggioranza parlamentare (cui appartiene il ricorrente) » avrebbe potuto giovare del recupero di voti determinato dall'abrogazione del criterio di nullità n. 8 (secondo il quale sono nulli i voti espressi per due o più liste, anche coalizzate), in quanto l'on. Orrico aveva una sola lista che la « appoggiava » nella parte proporzionale.

Quanto alla qualificazione della decisione di aprire l'istruttoria come « squisitamente politica », ritiene importante ribadire che la Giunta ha seguito un criterio oggettivo rappresentato dalla presenza di un ricorso e di un divario tra i voti del proclamato e del ricorrente inferiore al numero delle schede bianche e nulle del collegio. A riprova di ciò basta richiamare la fattispecie del collegio uninominale n. 7 della circoscrizione Campania 1 nel quale il candidato della lista Movimento 5 stelle è stato proclamato eletto con un vantaggio di 386 voti (poi modificato in 403 a seguito della verifica dei verbali sezionali) nei confronti della candidata della coalizione di centrodestra, quindi inferiore ai 482 voti (poi modificati in 484) del collegio ora in esame ed a fronte di circa 5.700 schede bianche e nulle. Non essendo stato presentato ricorso avverso la proclamazione nel suddetto collegio uninominale, la Giunta ha proposto la convalida dell'elezione.

Nella memoria della deputata Orrico si evidenzia poi che, essendo il divario di voti in favore del candidato Gentile ancora più esiguo di quello che era il divario in favore dell'on. Orrico prima del riconteggio delle schede bianche e nulle, la « naturale prosecuzione dell'istruttoria disposta d'ufficio » sia rappresentata dal riesame delle schede valide, perché l'esito del riconteggio delle schede bianche e nulle « anziché offrire delle indicazioni risolutive, ha restituito uno scenario ancor più incerto ». Viene richiamato, in proposito, il precedente della XVIII legislatura riferito al collegio uninominale 12 della circoscrizione Lazio 1.

Nella memoria della deputata Scutellà si rileva che « la difformità tra gli indirizzi deliberati dalla Giunta al fine di procedere alla revisione delle schede nulle e le prassi amministrative dettate dal Ministero dell'interno, all'uno con l'esiguità dello scarto (...) suggerisce la necessità di procedere alla revisione anche delle schede valide ».

Nella memoria del ricorrente Gentile la richiesta di revisione delle schede valide, o di un campione di esse, preannunciata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, viene qualificata come « generica, intempestiva, inammissibile ed infondata nel merito non solo in considerazione dell'ampio scarto tra il ricorrente e l'on. Orrico successivamente all'istruttoria, pari a 240 voti, ma anzitutto perché non sorretta dal principio della prova » e avente unicamente un intento dilatorio. Nella memoria si evidenzia che il lavoro del Comitato ha determinato un risultato numerico di per sé oggettivo – e uno scarto di 240 voti « considerevole e netto » – e che, data l'eshaustività degli accertamenti svolti dal Comitato e non essendovi motivo di pensare che le schede dichiarate valide dai seggi debbano ricevere una diversa attribuzione, « le risultanze appaiono idonee a costituire prova piena e incontrovertibile da porre a fondamento di una proposta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico ». Viene al riguardo citato il precedente del Senato della scorsa legislatura, in cui la Giunta delle elezioni e delle immunità ritenne esauritiva l'istruttoria svolta dal Comitato mediante la verifica di tutte le schede nulle, bianche e contestate del collegio uninominale, la cui risultante assegnava al ricorrente Corti uno scarto di 55 voti validi sul resistente Patriarca. Viene infine evidenziato come altrimenti si correrebbe il serio rischio di ripetere *ex novo* le operazioni elettorali in palese contrasto con quanto disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 del Regolamento della Camera dei deputati che prevede un termine di 18 mesi per la verifica dei poteri, già abbondantemente decorso.

Al riguardo ricorda conclusivamente che la richiesta di ampliamento dell'istruttoria, con la revisione delle schede valide del

collegio, è stata attentamente discussa ed esaminata nelle riunioni del Comitato di verifica del 23 ottobre e del 5 novembre 2024 tenendo conto di tutti gli elementi rappresentati nelle memorie e di quanto emerso nei lavori, ampi e approfonditi, svolti dal Comitato in questi mesi, che si sono caratterizzati sempre per la massima correttezza, legittimità e regolarità nelle procedure, rispettando le esigenze e le richieste di ciascuno in un'ottica di massima garanzia e trasparenza.

Fa quindi presente che sulla richiesta di proseguire l'istruttoria con l'estensione della verifica ad un campione di schede valide del collegio – preannunciata dal gruppo M5S nella seduta del 17 settembre scorso ed individuata nella misura del 10 per cento nella memoria della deputata Scutellà – non sono emersi, in seno al Comitato di verifica, orientamenti univoci e si è quindi convenuto sull'opportunità che si esprima la Giunta nella sua composizione plenaria.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) alla luce del cospicuo e approfondito lavoro svolto dalla relatrice chiede di poter disporre di almeno una giornata per approfondire con attenzione le questioni esposte nella relazione.

Nicola STUMPO (PD-IDP) ringrazia l'on. Morgante per la puntuale e corposa relazione svolta e fa presente che, non essendo componente del Comitato di verifica, avrebbe necessità di approfondire alcuni aspetti della relazione per definire il proprio orientamento sulle questioni poste.

Richiama l'opportunità che il lavoro della Giunta si svolga in continuità con i principi che ne hanno guidato l'attività anche nelle precedenti legislature scevra da logiche di contrapposizione politica.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) si associa ai ringraziamenti espressi nei confronti della relatrice e sottolinea che il lavoro del Comitato, iniziato un anno fa, è stato certo, corretto, scrupoloso e paziente, come riscontrabile nei verbali delle riunioni del Comitato stesso.

Dissente dalla richiesta formulata dagli onorevoli Borrelli e Stumpo di rinviare ad una successiva seduta rilevando come nella seduta odierna la Giunta sia chiamata a deliberare sulla richiesta di svolgere o meno un ampliamento dell'istruttoria con la verifica delle schede valide; gli approfondimenti possono pertanto essere svolti già in questa seduta consentendo così di procedere senza ulteriori dilazioni.

Reputa, infatti, necessario tutelare le aspettative legittime di chi ha diritto a subentrare osservando che, all'esito della eventuale decisione della Giunta di contestazione dell'elezione dell'on. Orrico, seguirà una seduta pubblica nella quale le parti, con i rispettivi avvocati, potranno esporre le proprie argomentazioni giuridiche. Ritiene quindi che la Giunta possa deliberare – come nelle precedenti occasioni – in questa seduta sulle decisioni che attengono a questa fase procedurale.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che l'on. Morgante, nella sua relazione, ha esposto le argomentazioni contenute nelle memorie presentate dalle parti senza formulare una specifica proposta alla Giunta, riferendo che nell'ambito del Comitato non è stato raggiunto un orientamento unanime sulla richiesta di proseguire l'istruttoria con la revisione di un campione di schede valide del collegio.

La questione su cui ora la Giunta è chiamata a deliberare è se rinviare tale deliberazione in considerazione del fatto che due deputati, tra i quali l'on. Stumpo che non è componente del Comitato di verifica, hanno chiesto di disporre del tempo necessario per approfondire le questioni poste nella relazione.

Stefano CANDIANI (LEGA) ringrazia, a nome del gruppo, la relatrice e gli uffici per l'ampio lavoro svolto.

Stigmatizza al contempo le critiche ingenerose contenute in una delle memorie che fanno lasciare intendere financo comportamenti poco corretti del Comitato e degli uffici della Camera, che esclude tassativamente e che mirano a far perdere la fiducia nelle istituzioni.

Ritiene esaustiva e approfondita la relazione svolta e – pur riconoscendo la delicatezza della questione all’esame della Giunta – ritiene che la richiesta di un approfondimento delle argomentazioni non deve tradursi in atteggiamenti meramente dilatori, potendo nel caso essere fondata sull’emergere di elementi nuovi.

Richiama infine alcune agenzie di stampa di cui si rammarica non essendo corretto mettere pressione in questa fase ai componenti della Giunta. Comprende che chi rischia di perdere il seggio possa « aggrapparsi » a tutto ma ricorda di aver sempre auspicato di mantenere equilibrio nei lavori della Giunta e di basarsi sui dati oggettivi che emergono dai lavori della medesima.

Preannuncia quindi, in coerenza con la maggioranza di cui fa parte, che il proprio gruppo si esprimerà a favore della proposta che sarà formulata dalla relatrice, ribadendo la piena esaustività della relazione.

Luca SBARDELLA (FDI) nel ringraziare la relatrice, si associa alle considerazioni dell’on. Candiani in merito alla gravità delle accuse formulate nei confronti del Comitato e degli uffici, ritenendo che il lavoro svolto dal Comitato sia stato ampio, trasparente e garantista ed ha condotto ad un risultato oggettivo e inatteso. Pur riconoscendo che la contestazione di un seggio debba essere affrontata con il massimo rispetto per i soggetti interessati e che si possa procedere ad un approfondimento ulteriore in tempi limitati, se ritenuto necessario, sottolinea di aver riscontrato, sin dall’inizio, atteggiamenti meramente dilatori, quali la richiesta intempestiva di procedere a un ciclo di audizioni e numerose richieste di rinvio dei lavori del Comitato, nonché atteggiamenti scorretti con il coinvolgimento strumentale dei mezzi di comunicazione.

Preannuncia che il proprio gruppo – alla luce delle risultanze del Comitato di verifica – non ritiene necessario procedere alla revisione di un campione delle schede valide che avrebbe solo finalità dilatorie; stigmatizza le dichiarazioni rese sugli organi di stampa, la diffusione di notizie, le interviste rilasciate da componenti del Co-

mitato di verifica, le anticipazioni su canali *social*, in palese violazione degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti della Giunta delle elezioni.

Esprime quindi anche disponibilità ad un breve rinvio per gli approfondimenti richiesti a condizione che la Giunta, nella prossima seduta, proceda – senza ulteriori dilazioni – alle deliberazioni cui è chiamata.

Nicola STUMPO (PD-IDP) precisa che la sua richiesta di approfondimento non ha alcun intento dilatorio, essendo motivata dalla necessità di approfondire i contenuti della relazione svolta, attraverso un’attenta lettura della stessa. Dalla relazione emergono infatti aspetti nuovi e richieste avanzate nelle memorie delle parti che o non ha compreso o, se le ha comprese, non trova tutte condivisibili.

Ribadisce l’importanza delle decisioni che la Giunta è chiamata ad assumere in continuità con le precedenti nella consapevolezza che il lavoro di ogni legislatura ha una ricaduta anche per il futuro e che ogni deliberazione costituisce precedente. Fa presente di non avere voluto partecipare al Comitato di verifica in quanto eletto nella circoscrizione Calabria ma, anche per tale condizione, ha l’esigenza di assumere le dovute decisioni con il necessario approfondimento dei contenuti delle questioni poste.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)M-CP) rileva che l’attento lavoro svolto dal Comitato – di cui ringrazia sentitamente i componenti – potrà risultare utile non solo per il prosieguo dei lavori della Giunta della presente legislatura ma anche per le prossime, se non vi saranno modifiche alla vigente legge elettorale. Ricorda infatti che è stato svolto un lavoro, quasi sempre unanime, che ha consentito di definire una pluralità di casi di validità e di nullità dei voti seguendo un’impostazione uniforme e coerente con la giurisprudenza in materia.

Divisiva è stata la fattispecie della pluralità di voti espressi in favore di una coalizione che, in ogni caso, come emerge dalla relazione testé svolta, non è risultata

decisiva per la definizione delle cifre elettorali del caso in esame.

Esprime rammarico perché, pur essendo stati anche storicamente, guardando le passate legislature, una media di circa due casi di proposte di annullamento dell'elezione di deputati in carica, come conseguenza della verifica dei poteri, non si è mai riscontrato un atteggiamento così poco collaborativo come nel caso ora in esame.

Comprende la delusione di chi potrebbe dover lasciare il seggio ma trova inammissibile che nella memoria di una delle parti si metta in discussione la correttezza non solo dei componenti del Comitato ma addirittura degli uffici della Camera che svolgono il proprio lavoro con indiscussa professionalità, nonostante i plichi sigillati siano stati aperti davanti a tutti i componenti del Comitato.

Ricorda che, tra gli organi della Camera, la Giunta delle elezioni svolge funzioni particolarmente delicate come dimostra il fatto che non è prevista la possibilità di dimissioni dei propri componenti; rileva che, in tale quadro, risulta offensivo dover apprendere dalle agenzie di stampa le dichiarazioni di deputati che dichiarano che la Giunta dovrebbe sospendere i propri lavori a seguito di un'inchiesta giornalistica.

Ricorda inoltre che il termine, seppure non perentorio, per la verifica dei poteri è fissato dal Regolamento della Camera in diciotto mesi e che il Comitato di verifica, che inizialmente aveva stabilito un termine di tre mesi per la conclusione dei propri lavori, ha svolto invece un'istruttoria che dura da un anno; fa altresì presente, in relazione a quanto precisato dall'on. Stumpo, che tutti i gruppi sono rappresentati nel Comitato e i relativi componenti sono chiamati a funzioni di raccordo con i componenti del gruppo di appartenenza.

Chiede infine al presidente di precisare se l'oggetto della votazione riguardi specificamente l'ampliamento dell'istruttoria con la verifica di un campione di schede valide.

Federico FORNARO, *presidente*, precisa che, preso atto della mancanza di unanimità in seno al Comitato – riferita dalla relatrice – sulla richiesta di ampliamento

dell'istruttoria con la verifica di un campione di schede valide, il Comitato si è rimesso alle deliberazioni che saranno assunte dalla Giunta plenaria.

Ritiene che, alla luce del lavoro svolto finora, la richiesta di approfondimento formulata dai deputati Borrelli e Stumpo non appaia avere una finalità dilatoria; al tempo stesso, ritiene vada tenuto presente il richiamo dei deputati Pittalis e Sbardella alla necessità che la Giunta dia risposte tempestive sia a chi è stato proclamato sia a chi potrebbe vedersi riconosciuto il diritto ad esserlo.

Fa presente che, nella sua qualità di presidente, è chiamato a tutelare le legittime richieste di approfondimento dei componenti della Giunta, tenendo al contempo in debito conto anche la necessità di una definizione tempestiva delle questioni all'esame.

Propone pertanto di rinviare le deliberazioni odierne alla prossima seduta della Giunta, da convocare per il prossimo martedì, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, così da poter procedere in tale sede alla deliberazione sulla richiesta di ampliamento dell'istruttoria con la revisione di un campione di schede valide; nel caso di voto contrario sulla richiesta di revisione delle schede valide la Giunta sarà chiamata, in tale seduta, ad esprimersi sulla proposta della relatrice per il prosieguo della verifica elettorale del collegio 02 della Calabria, secondo le disposizioni del regolamento della Giunta.

Luca SBARDELLA (FDI) chiede una breve sospensione della seduta alla luce della proposta formulata.

La seduta, sospesa alle 21.30, è ripresa alle 21.40.

Federico FORNARO, *presidente*, pone ai voti la richiesta di rinviare la deliberazione sull'ampliamento dell'istruttoria, per consentire un approfondimento della relazione svolta, alla prossima seduta della Giunta che sarà convocata martedì 19 novembre, al termine delle votazioni in Assemblea. Precisa che in tale sede, in caso di voto

contrario sul predetto ampliamento, la relatrice sarà chiamata a formulare la propria proposta ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento della Giunta delle elezioni.

La Giunta approva la proposta del presidente.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) chiede che nella prossima seduta della Giunta, qualora sia deliberata la contestazione dell'elezione, venga fissata contestualmente anche la data della seduta pubblica.

Federico FORNARO, *presidente*, precisa che, qualora si arrivasse a una delibera-

zione di contestazione, il prosieguo dei lavori sarà svolto ai sensi del regolamento della Giunta.

Preso atto di quanto riportato nella relazione della relatrice in merito alle questioni riguardanti la custodia della documentazione elettorale e della precisazione resa dalla rappresentante del gruppo M5S, in base alla quale le irregolarità denunciate non riguardano in alcun modo né i componenti del Comitato di verifica né gli uffici della Camera, ritiene di interpretare il pensiero di tutti, nessuno escluso, nell'esprimere piena e assoluta fiducia nella indiscussa professionalità e correttezza dei dipendenti di questa Amministrazione.

La seduta termina alle 21.50.